

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI
DELL'ASSOCIAZIONE
"ORGANIZZAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE
SAMBUCA DI SICILIA"**



Il giorno 27 (ventisette) del mese di settembre dell'anno 2020, alle ore 17, si è riunita in Video conferenza secondo le prescrizioni del DPCM dell'8 Marzo 2020 (emergenza COVID-19), l'Assemblea straordinaria dell'Associazione "Organizzazione Volontari Protezione Civile Sambuca di Sicilia", come da avviso inviato ai volontari in data 20 settembre 2020 per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) modifiche statutarie per conformare lo Statuto associativo al D.Lgs. 117/2017
- "Codice del Terzo settore".**

Ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, l'assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno 15 soci e potrà validamente deliberare con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

I presenti nominano all'unanimità quale Presidente dell'assemblea il sig. GUASTO Francesco e quale Segretario il sig. MANGIARACINA Salvatore.

Il Presidente rileva che l'assemblea è stata regolarmente convocata ed è validamente costituita per deliberare sull'ordine del giorno.

Il Presidente dell'associazione dà lettura delle modifiche statutarie, spiegando che esse si rendono necessarie per conformare lo Statuto dell'associazione al D.Lgs. 117/2017 "Codice del Terzo settore".

Dopo ampia discussione l'assemblea all'unanimità

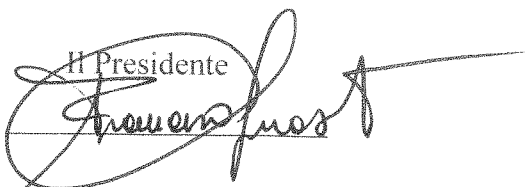
DELIBERA

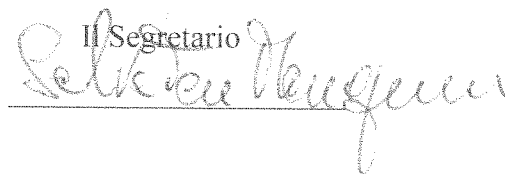
di approvare tutte le modifiche statutarie illustrate dal Presidente.

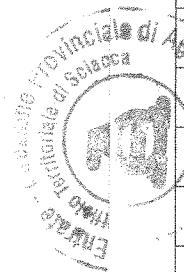
Il nuovo testo dello statuto, integrato con le modifiche approvate dall'assemblea viene allegato al presente verbale.

L'assemblea, inoltre, delibera di conferire mandato al presidente dell'associazione di apportare le eventuali modifiche o integrazioni, che fossero richieste per iscritto dalle amministrazioni pubbliche competenti in applicazione del Codice del terzo settore.

Null'altro essendovi da deliberare, l'assemblea termina alle ore 18:30 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente


Il Segretario




DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 21 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto **GUASTO Francesco** nato a Caltanissetta (CL) il 26/02/1965 residente a Sambuca di Sicilia (AG) in Via G. Guasto nr 27, Codice Fiscale GSTFNC65B26B429O in qualità di rappresentante legale dell'Organizzazione Volontari Protezione Civile Sambuca di Sicilia

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell'art. 75 del medesimo D.P.R. 445/2000;

DICHIARA

La regolare vigenza ed operatività degli organi previsti dallo statuto;
Che il consiglio direttivo è così composto:

Sig.	GUASTO FRANCESCO	carica rivestita	Presidente
Sig.	CIANCIMINO ANTONINO	Carica rivestita	Vice Presidente
Sig.	MANGIARACINA SALVATORE	Carica rivestita	Segretario
Sig.	CANNOVA GIACOMO	Carica rivestita	Consigliere
Sig.*	CATALANOTTO GIUSEPPE	Carica rivestita	Consigliere
Sig.	SCIAME' GIACOMO	Carica rivestita	Tesoriere
Sig.	CANNOVA ANTONIO	Carica rivestita	Consigliere
Sig.	VERDE GIUSEPPE	Carica rivestita	Presidente Collegio Revisori Dei Conti
Sig.	DI VITA ROSARIO	Carica rivestita	Componente Collegio Revisori Conti
Sig.	DI BELLA GIANFRANCO	Carica rivestita	Componente Collegio Revisori Conti
Sig.	PALMERI GIUSEPPE	Carica rivestita	Componente Collegio dei Garanti
Sig.	CATALANOTTO GIUSEPPE 1989	Carica rivestita	Componente Collegio Garanti

Autorizzo, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del GDPR (regolamento UE 2016/679), il trattamento dei miei dati personali, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data Sambuca di Sicilia li 03/10/2020


Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)

Ai sensi dell'art.38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia di un documento d'identità del dichiarante, all'ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.

AGENZIA DELLE ENTRATE
D.P. AGRIGENTO - UFFICIO TERRITORIALE DI SCIACCA

Registrato il 10-11-2020 al n. 599 serie 3

Pagato € (Euro)

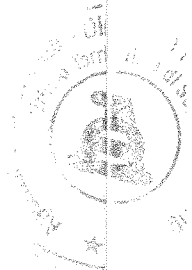
ESENTE

DIRETTORE

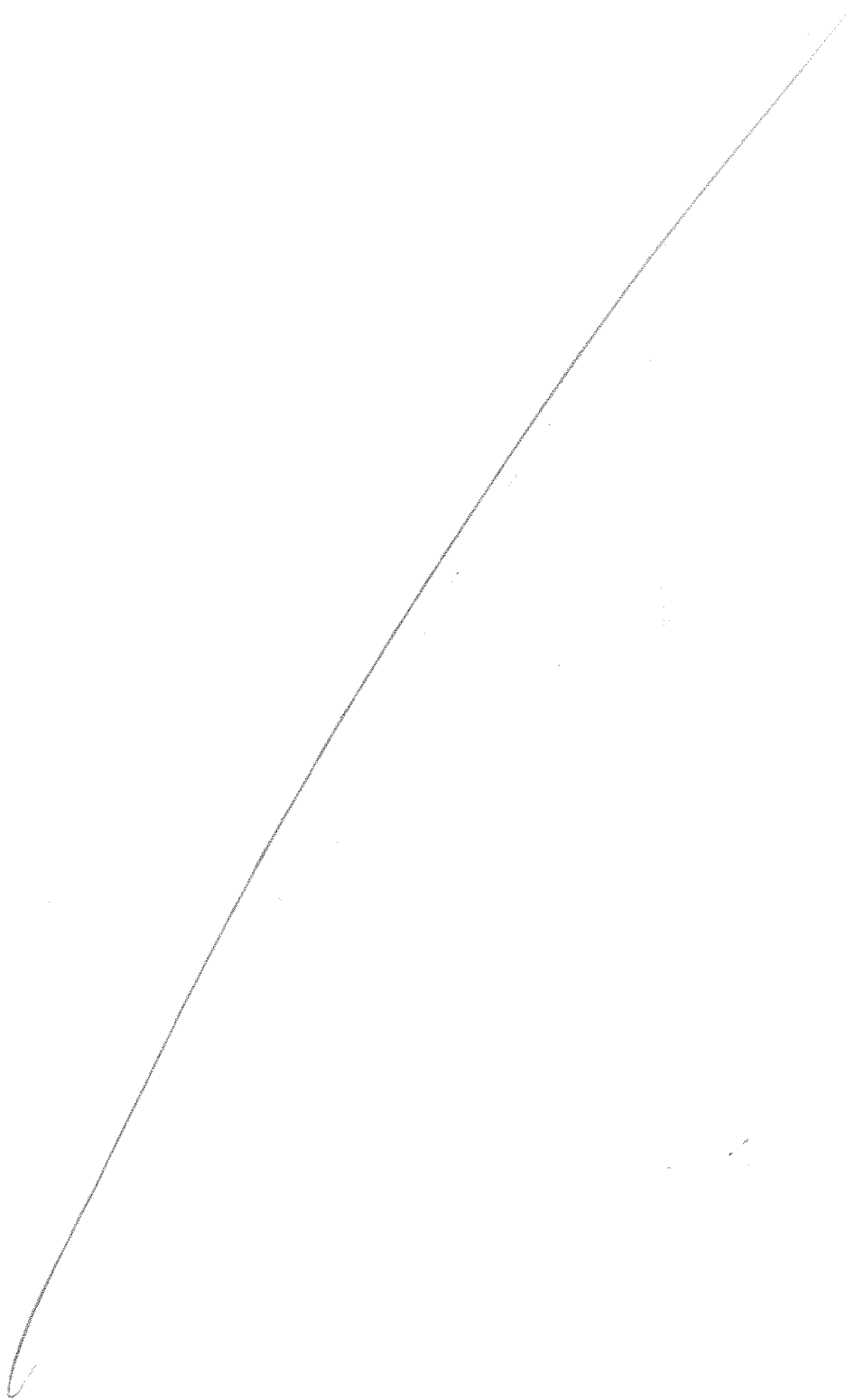


Gaspare Salia
firma su delega del Direttore Prov.le

DR. GIANFRANCO RATTI







STATUTO

dell'Organizzazione di Volontariato

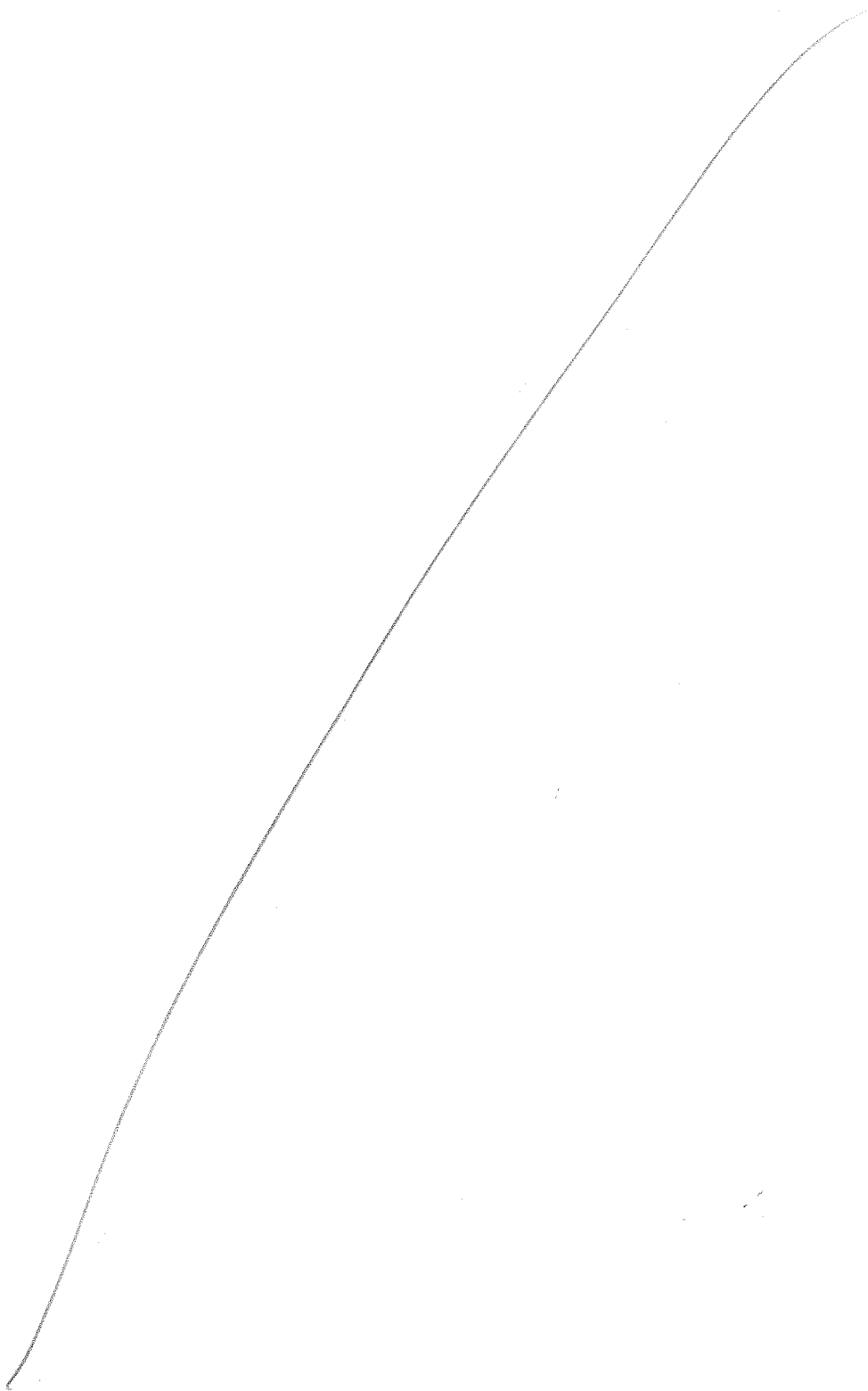
“VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE SAMBUCA - ODV”

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

1. È costituita, ai sensi del Codice civile e del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, una Organizzazione di Volontariato denominata: **“VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE SAMBUCA - ODV”**, ente del Terzo Settore di seguito indicata anche con l'acronimo **“OVPCS-ODV”** o semplicemente **“ORGANIZZAZIONE”** con sede legale nel Comune di Sambuca di Sicilia in Viale Giovanni XXIII, **CF. 92015030841** iscritta nell'Elenco Territoriale del Volontariato di Protezione Civile della Regione Siciliana con D.D.G. nr. 05 del 18 Gennaio 2006 cod. 673 operante senza fini di lucro.
2. L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.
3. Può istituire sedi secondarie, centri operativi e gruppi locali nell'ambito della Regione.
4. La durata dell'Organizzazione è illimitata.

Art. 2 - Scopi e finalità

1. L'Organizzazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, avvalendosi in modo *prevalente* delle prestazioni dei volontari associati finalizzate a:
 - Attività di Protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
 - Salvaguardia della vita e soccorso delle persone nell'ambito delle attività di Protezione Civile;
 - Attività volte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, alla gestione delle emergenze e al loro superamento art. 2 commi da 1 a 7 Decreto Legislativo del 2 gennaio 2018, n.1;
 - Attività di tutela e di valorizzazione del territorio, della natura e dell'ambiente;
 - Attività di cooperazione con Enti o Istituzioni pubbliche e con altre organizzazioni di volontariato, per il migliore perseguimento dei fini e degli obiettivi previsti dal presente Statuto nel rispetto delle reciproche autonomie, esperienze e ruoli;
 - Diffusione della cultura e della conoscenza della Protezione Civile in ambito scolastico e verso la cittadinanza;



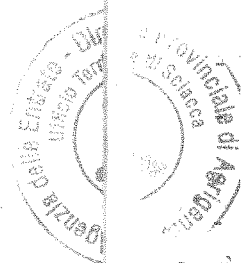
2. Le
pre
per

- Interventi sulla base dei piani comunali, provinciali, regionali e nazionali di Protezione Civile in caso di emergenze, maxi emergenze, emergenze non convenzionali e calamità, soccorso tecnico (secondo le proprie competenze), assistenza umanitaria, interventi in collaborazione con la Colonna Mobile della Regione Sicilia e/o altre strutture del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, supporto logistico nelle operazioni di soccorso sanitario e/o ricerca dispersi anche con la stipula di convenzioni e/o collaborazioni ad hoc con Enti o Strutture pubbliche o private;
 - Attività di intervento specialistico, derivate dalle competenze acquisite dai soci Volontari nell'ambito dei piani di formazione specifici previsti per Volontari di Protezione Civile tenuti a livello Provinciale e Regionale (es. interventi di tipo idraulico-idrogeologico, logistica/gestionale, attività di formazione e divulgazione della cultura della Protezione Civile in ambito scolastico, ecc.);
 - Attività di assistenza organizzativa agli eventi di rilevante impatto locale ai sensi della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 novembre 2012 limitatamente alle seguenti specifiche mansioni: supporto organizzativo alle attività amministrative e di segreteria all'interno della struttura di coordinamento attivata dall'Amministrazione Comunale, attività socio-assistenziale, soccorso e assistenza sanitaria in ausilio agli Enti preposti per tale specifica mansione, predisposizione e somministrazione dei pasti nell'ambito delle attività di assistenza alla popolazione, informazione alla popolazione;
- Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
 - Attività di assistenza organizzativa e operativa a manifestazioni di massa, sportive e culturali, religiose, e simili;
 - Attività di promozione ed organizzazione di seminari, convegni e corsi di formazione in tema di Volontariato, Protezione Civile, Soccorso Sanitario, Rischio Idro-geologico, tutela dell'ambiente; tutela del patrimonio e del paesaggio;
 - Condivisione di materiali, mezzi ed attrezzature (acquisite tramite acquisto o donazione) con altri Enti, Strutture o Associazioni che interagiscono e collaborano per le finalità del presente Statuto.

2. Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte in prevalenza verso terzi e sono svolte in modo continuativo ed in prevalenza tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri soci.

3.

1.



2. È

ne

la

ca

ct

3. G

ati

4. L'

vo

do

sta

5. La

au

6. L'

dic

3. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Art. 3 - Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, da:

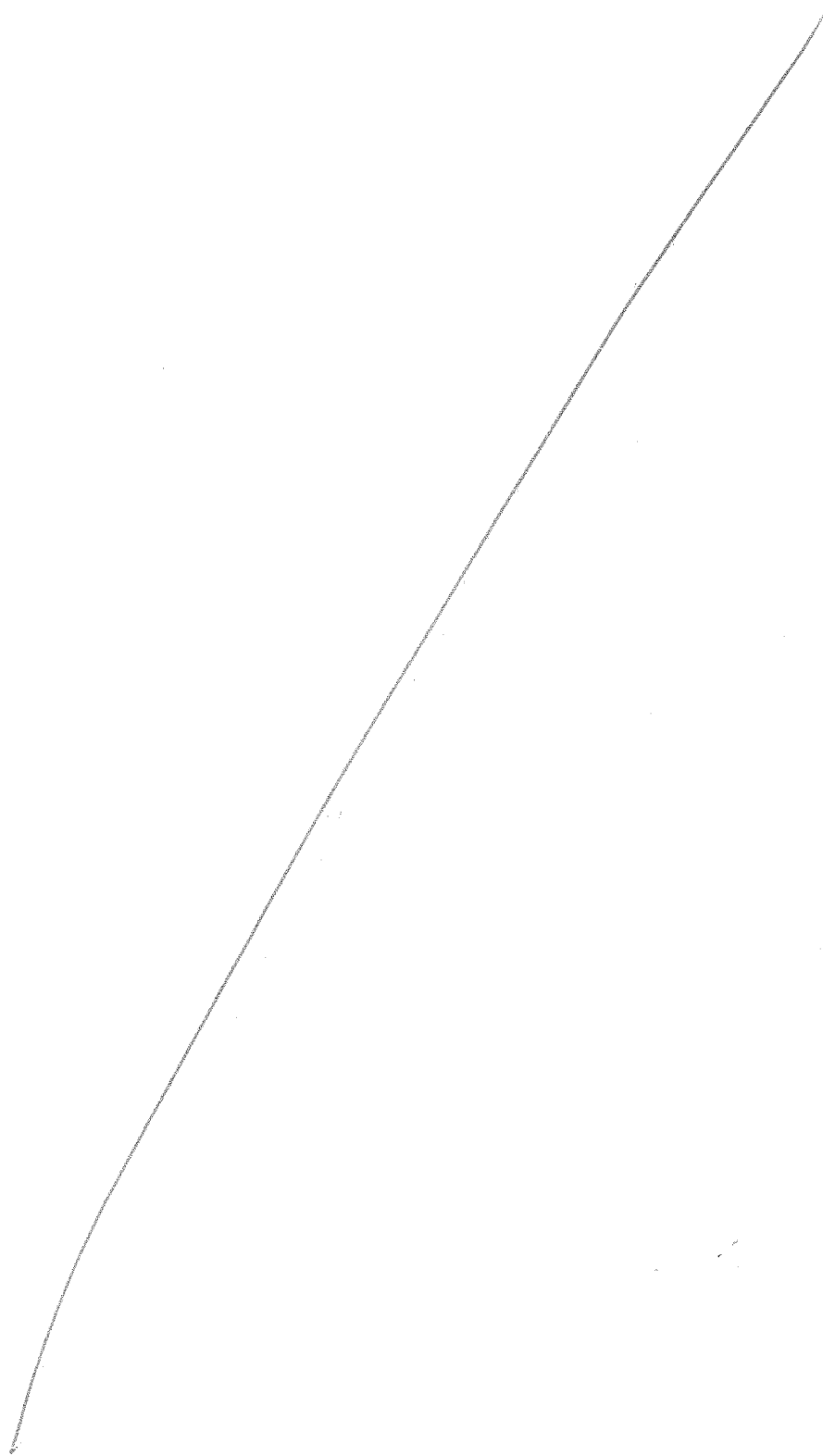
- Quote e contributi degli associati;
- Eredità, donazione e legati;
- Contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- Contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- Entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- Proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

Erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);

Ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.lgs. 117/2017.

2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, del fondo comune costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo - di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate agli associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed agli altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
3. Gli utili e gli avanzi di gestione debbono essere impiegati esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
4. L'attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi ed alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organizzazione.
5. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato e autonomo con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con cui il volontario è socio o associato.
6. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio



- 7.
- 8.
- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi.

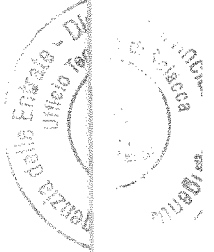
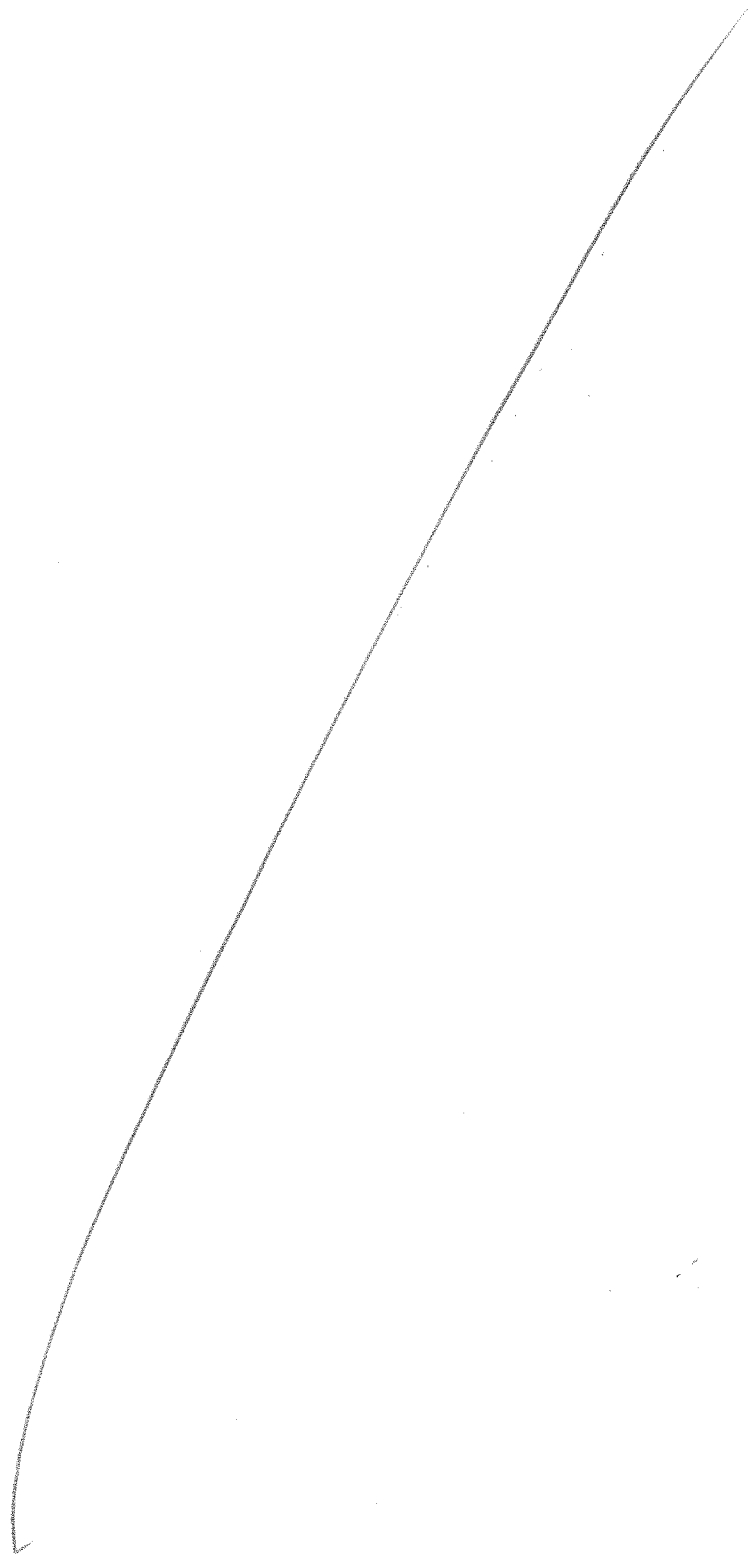
7. Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati contestualmente alla convocazione dell'Assemblea che ne disporrà l'approvazione.
8. I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Art. 4 – Soci dell'Organizzazione

1. Sono soci dell'Organizzazione coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione e il presente statuto (fondatori), e quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo dell'Organizzazione (ordinari).
2. Possono essere soci dell'Organizzazione tutte le persone fisiche maggiorenni senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali nonché tutte le persone giuridiche private senza scopo di lucro che condividono le finalità dell'Organizzazione e che si impegnano a rispettarne lo Statuto.
3. Il numero dei soci è illimitato. L'adesione non può essere sottoposta a limitazioni temporali.
4. Il numero delle persone giuridiche associate di cui al comma 2, diverse dalle organizzazioni di volontariato, non deve essere superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato.

Art. 5 – Procedura di ammissione dei soci

- L'ammissione di un nuovo associato è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato.
2. Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione del nominativo del nuovo aderente nel libro dei soci dell'Organizzazione, dopo che lo stesso avrà versato la quota associativa annuale.
 3. La domanda di ammissione è fatta in forma scritta da parte dell'interessato e deve contenere l'esplicita accettazione del presente Statuto, oltre all'impegno ad osservare gli eventuali regolamenti e delibere, adottati dagli organi dell'Organizzazione.
 4. In caso di rigetto della domanda di ammissione, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento, l'aspirante associato o il rappresentante legale della persona giuridica ha la facoltà di richiedere che l'assemblea si pronunci sul rigetto alla prima convocazione utile. Resta fermo il diritto di chiedere all'assemblea il riesame della propria decisione.
 5. In caso di domanda di ammissione presentata da un soggetto diverso dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.



1.

2.

3.

1.

Art. 6 – Perdita della qualità di socio

1. La qualità di socio si perde:

- Per decesso;
- Per recesso;
- Per decadenza causa mancato versamento della quota associativa trascorsi sei mesi dal sollecito trasmesso per raccomandata o anche per il tramite di ausili telematici;

Per esclusione:

- In caso di comportamento contrastante con gli scopi dell'Organizzazione;
- In caso di persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottati dagli organi dell'Organizzazione.

2. Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta dall'Organizzazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto in occasione alla prima riunione utile. Il recesso del socio viene annotato nel libro dei soci dal Consiglio Direttivo.

3. L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo.

In ogni caso, prima di procedere alla deliberazione di esclusione, gli addebiti avanzati nei confronti del socio devono essere contestati per iscritto attraverso raccomandata o anche per il tramite di ausili telematici, consentendo allo stesso facoltà di replica.

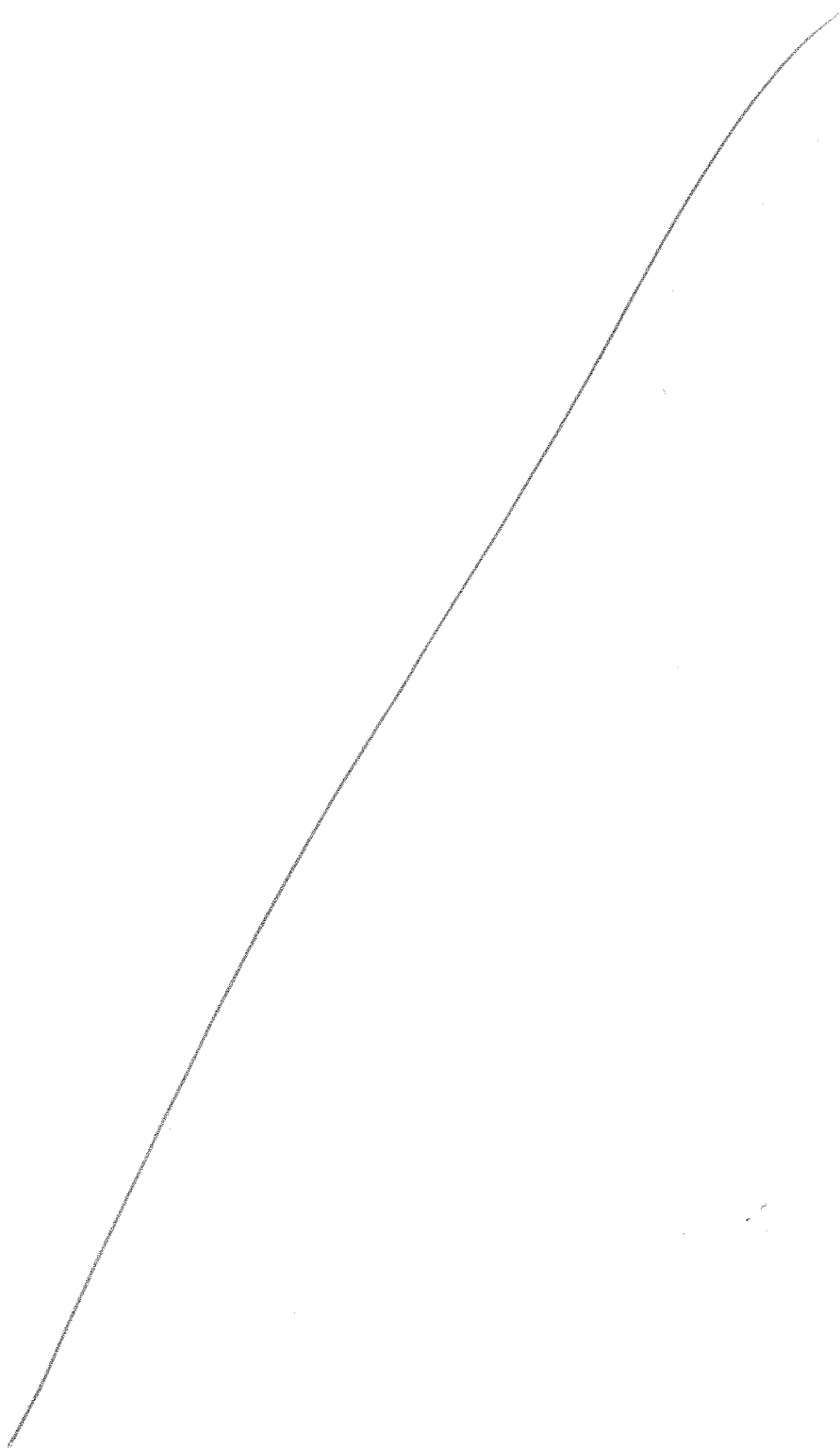
Contro il provvedimento di esclusione, l'associato ha facoltà di proporre ricorso all'Assemblea dei soci che si pronuncia sull'esclusione alla prima convocazione utile. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso.

Il provvedimento di esclusione assume efficacia dall'annotazione sul libro soci conseguente alla delibera dell'Assemblea di ratifica del medesimo provvedimento adottato dal Consiglio Direttivo. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate. Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 7 - Diritti e doveri dei soci

1. I soci hanno diritto a:

- Partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti associativi;
- Eleggere i componenti degli organi associativi e concorrere all'elezione quali componenti di questi ultimi. Nel caso di persone giuridiche o Enti, il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari;
- Chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente Statuto;
- Formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Organizzazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente Statuto;
- Essere informati sull'attività associativa;
- Esaminare i libri sociali.



2. I

-

-

-

-

-

1. So

-

-

-

-

-

2. L'

2. L'Indice di Assegnazione

1. L'Indice di Assegnazione

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.



2. I soci hanno il dovere di:

- Rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organi associativi;
- Essere in regola con il versamento della quota associativa;
- Non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine dell'Organizzazione;
- Astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Organizzazione;
- Contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari.

Art. 8 - Organi sociali dell'Organizzazione

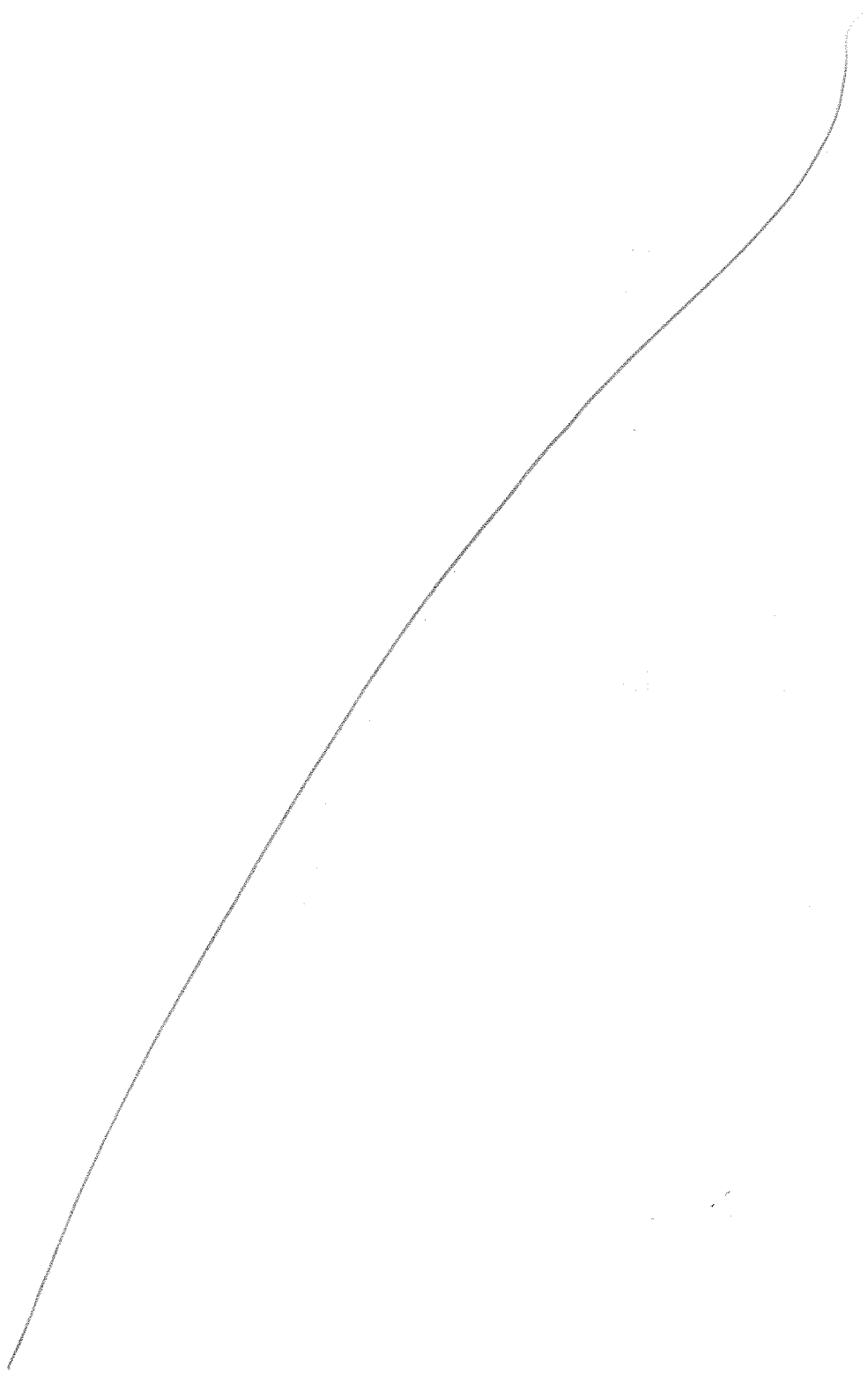
1. Sono Organi sociali dell'Organizzazione:

- L'Assemblea dei soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Il Collegio dei Revisori dei Conti;
- L'Organo di Controllo.

2. L'elezione degli Organi dell'Organizzazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata e deve svolgersi nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 9 - L'Assemblea dei soci

1. L'Assemblea è il massimo organo deliberativo dell'Organizzazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è costituita dai soci dell'Organizzazione.
2. Le deliberazioni validamente assunte dall'Assemblea obbligano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti.
3. All'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.
4. Nelle Assemblee hanno diritto al voto tutti gli associati iscritti nel libro dei soci.
5. L'Assemblea dei soci è convocata dal presidente a mezzo di avviso scritto, anche tramite di ausili telematici almeno 15 giorni prima della data della riunione, unitamente ad avviso da affiggere nella sede sociale e pubblicato sul sito dell'associazione (se presente).
6. L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione.
7. L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno due terzi dei membri del Consiglio direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.



1.
12
16

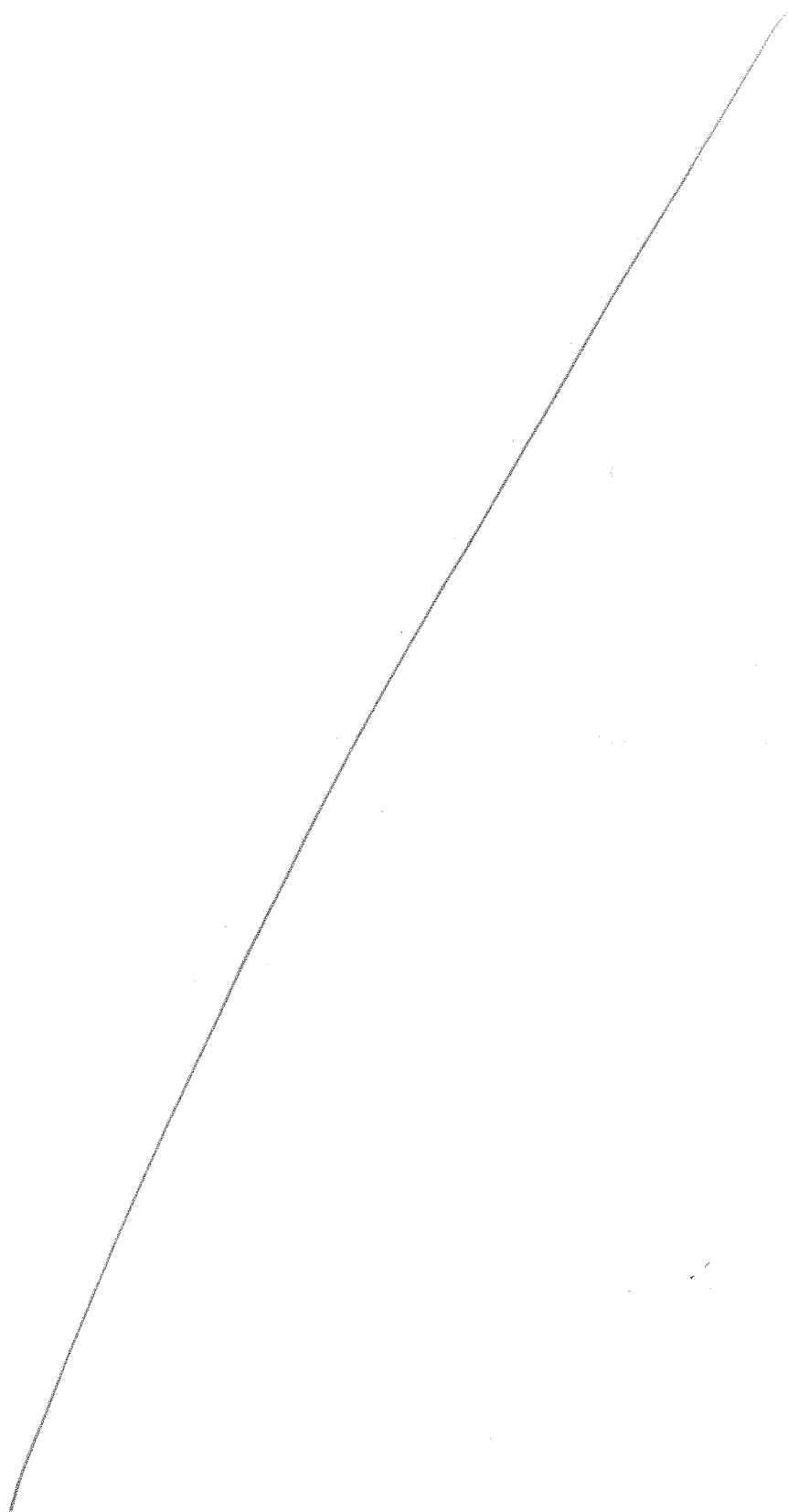
L. L
-
-
-
-
-

8. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti.
9. L'Assemblea **ordinaria** è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 1 ora dall'orario della prima convocazione.
10. L'Assemblea **straordinaria** è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti almeno tre quarti degli associati; in seconda convocazione occorre la presenza di almeno metà degli associati.
11. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei soci intervenuti con diritto di voto.
12. Per modificare lo Statuto occorrono, in prima convocazione, il voto favorevole della metà più uno dei soci; in seconda convocazione occorre il voto favorevole dei tre quarti dei soci presenti. Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 gg. dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all'unanimità.
13. Per deliberare lo scioglimento dell'Organizzazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
14. Ciascun associato ha diritto ad un voto.
15. Non è ammesso il voto per delega.
16. Nelle deliberazioni del Bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Art. 10 – Competenze dell'Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea ordinaria:

- Elegge i Componenti del Consiglio Direttivo;
- Elegge i Componenti del Collegio dei Garanti (se previsto);
- Elegge i Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti (se previsto);
- Approva gli indirizzi e il programma del Consiglio Direttivo;
- Ratifica i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;



2.

3.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

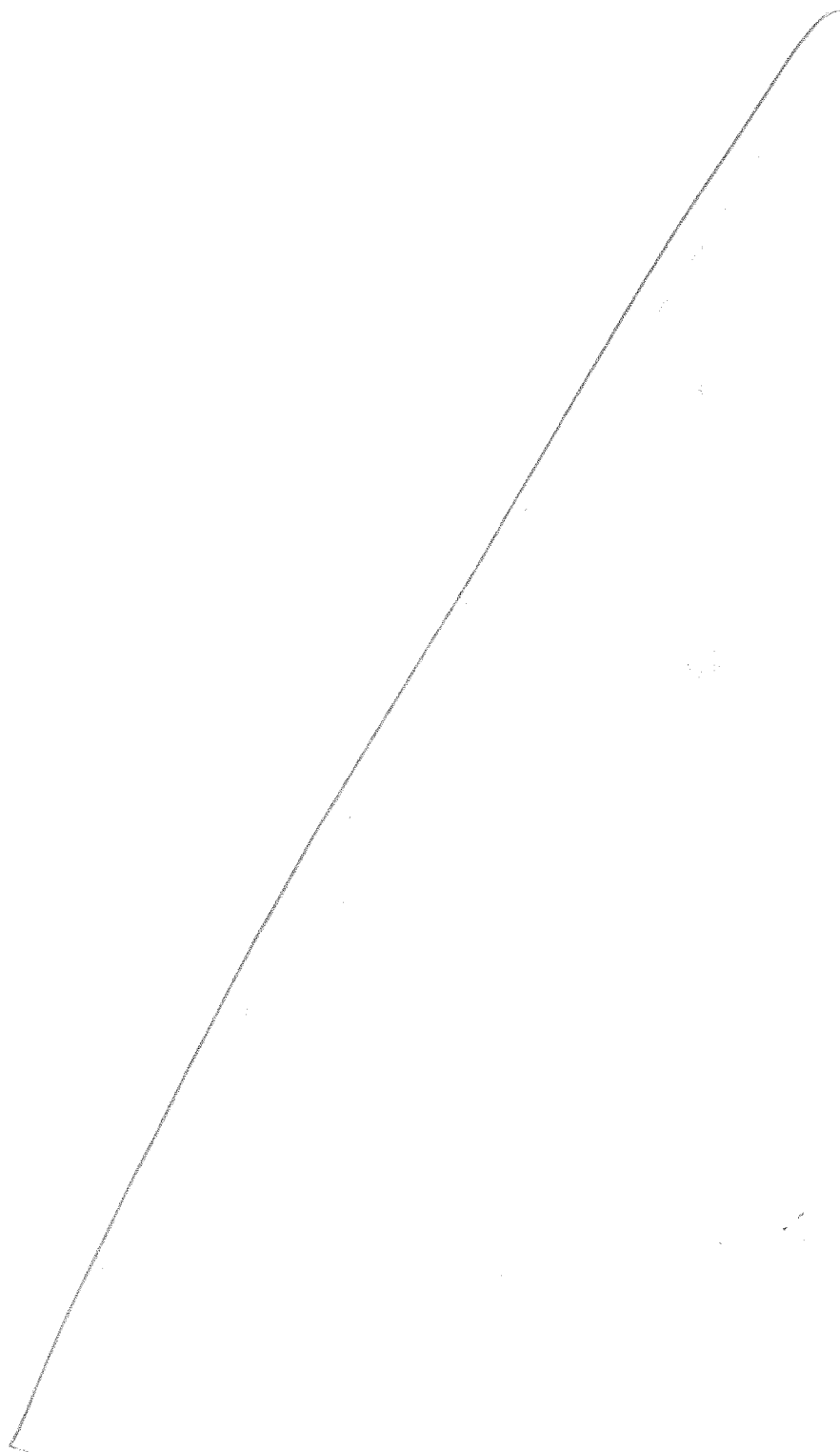
- Fissa l'ammontare del contributo per l'esercizio annuale o altri contributi a carico degli aderenti quale forma di partecipazione alla vita dell'Organizzazione, senza per questo instaurare un rapporto di partecipazione patrimoniale;
 - Approva il Bilancio di previsione per l'anno successivo;
 - Approva il rendiconto economico (Bilancio Consuntivo);
 - Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - Delibera sugli eventuali ricorsi presentati dai soci esclusi;
 - Delibera sugli eventuali ricorsi presentati dagli aspiranti soci avverso la reiezione delle domande di ammissione da parte del Consiglio Direttivo;
 - Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - Fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
 - Destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
 - Delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio Direttivo.
2. Di ogni Assemblea deve essere redatto il verbale da inserire nel libro delle assemblee dei soci.
 3. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti gli associati.

L'Assemblea Straordinaria delibera:

- Sulle modifiche dello Statuto sociale;
- Sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Organizzazione;
- Sulla devoluzione del patrimonio in attuazione dell'articolo 20.

Art. 11 – Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci. Il numero dei componenti deve essere in misura di 7 (sette). Resta in carica per 5 (cinque) anni ed i suoi componenti possono essere rieletti.
2. Il Consiglio Direttivo alla sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente ed un Vicepresidente.
3. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vicepresidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.
4. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente almeno una volta ogni tre mesi o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi, la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
5. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di Enti Pubblici.
6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.



7.

8.

9.

10.

1.

2.

3.

4.

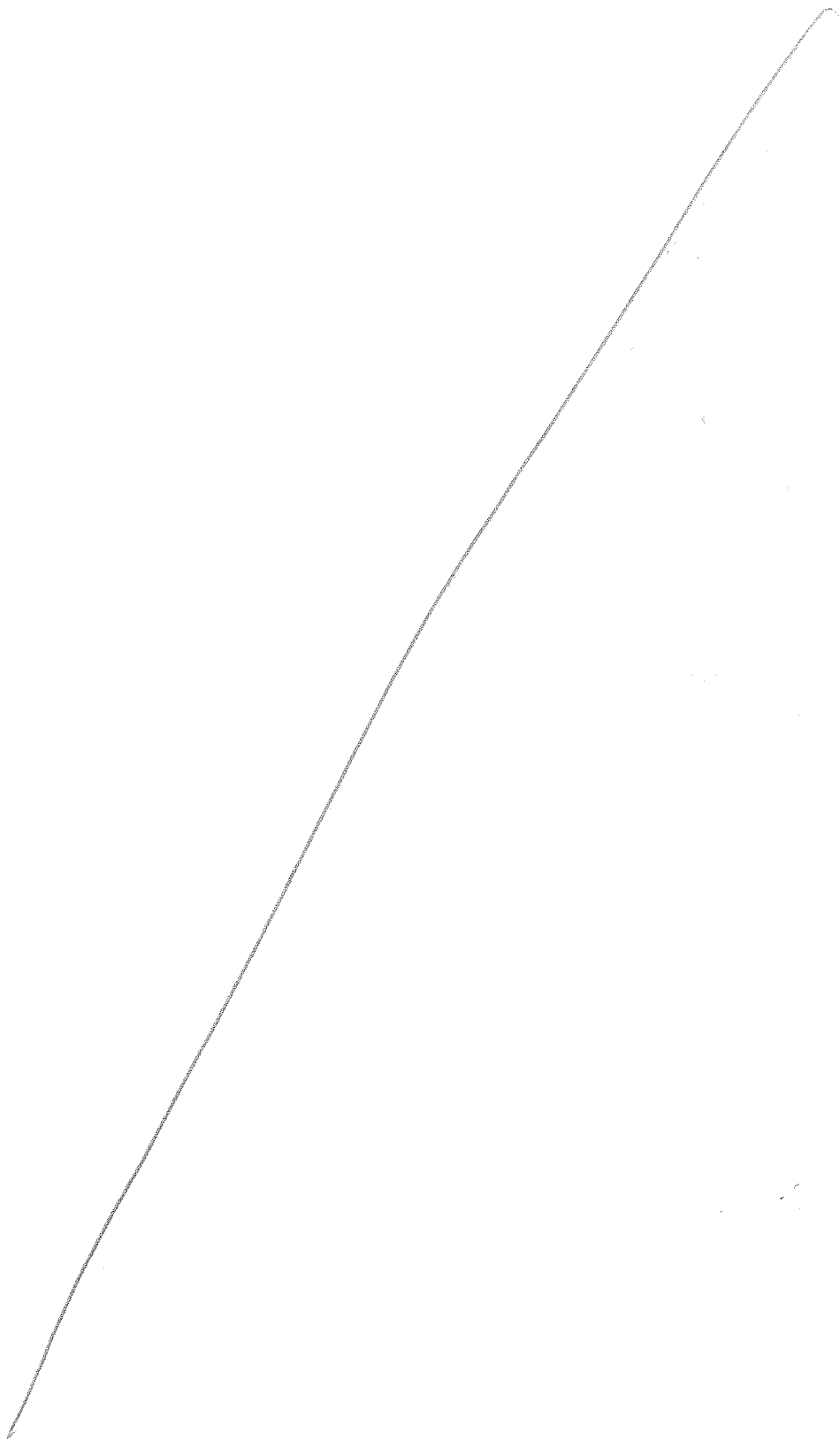
7. Il Consiglio Direttivo può delegare il Presidente o un Comitato esecutivo per attuare le deliberazioni del Consiglio medesimo.
8. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da scrivere nel libro delle riunioni del Consiglio Direttivo.
9. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio Direttivo decada dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; in alternativa il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva. Il sostituto rimane in carica fino allo scadere del mandato dell'intero Consiglio.
10. Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio direttivo decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Art. 12 – Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo:

- Nomina al suo interno, un Vicepresidente un Segretario ed un Tesoriere;
- Cura l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- Predisporre il bilancio o rendiconto;
- Delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- Delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- Provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.
- Determina il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività ed autorizzando la spesa;
- Ratifica nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio, adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza.

2. Il Consiglio direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche tramite di ausili telematici, almeno cinque giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i Consiglieri.
3. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
4. I verbali di ogni adunanza, redatti in forma scritta a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

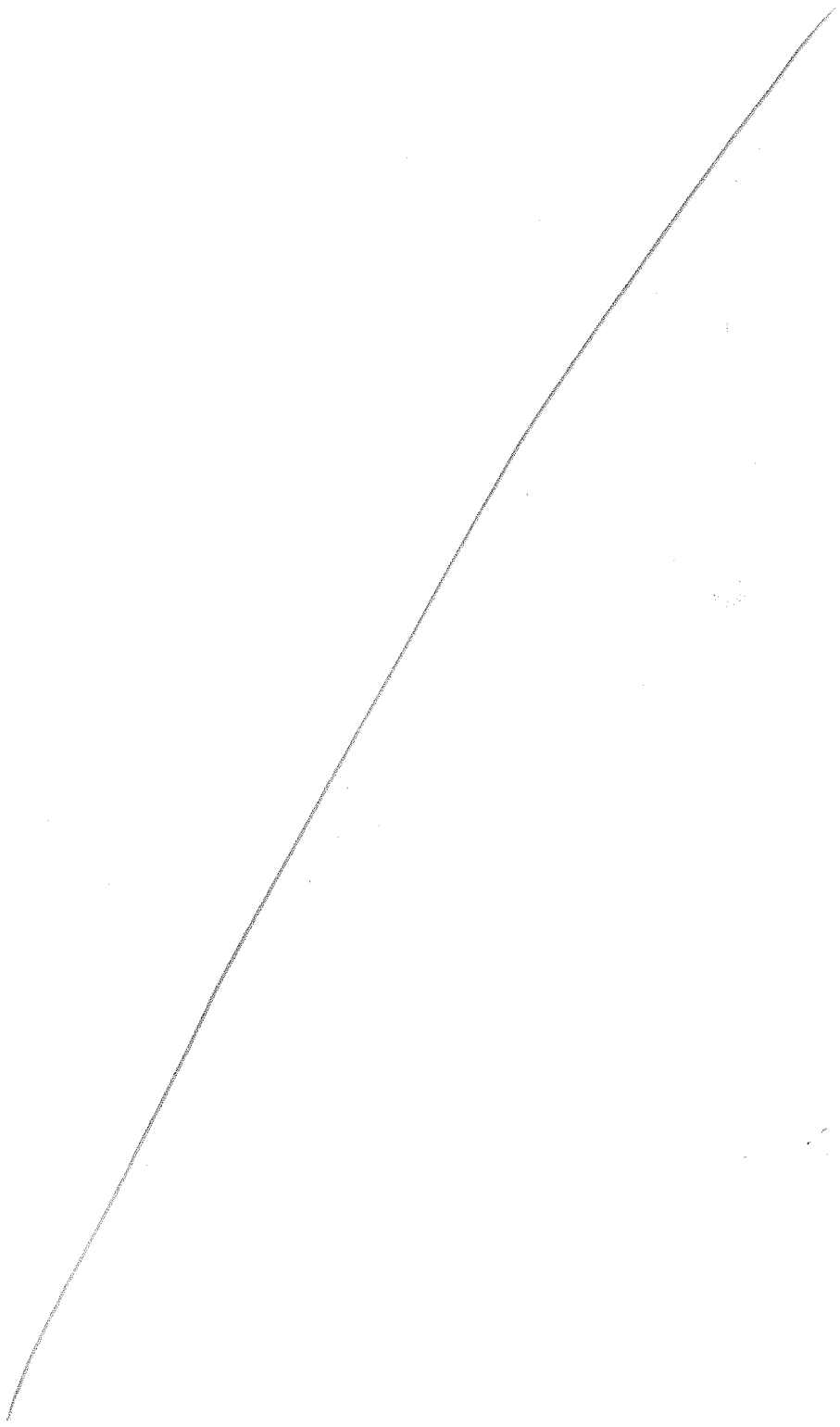
15

Art. 13 – Il Presidente

1. Il Presidente ha il compito di presiedere il Consiglio Direttivo nonché l'Assemblea dei Soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Organizzazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.
2. Al Presidente è attribuita il potere di firma, e la rappresentanza legale dell'Organizzazione di fronte ai terzi ed in giudizio.
3. Ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Organizzazione di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa.
4. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente, nominato dal Consiglio Direttivo.
5. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Presidente dimissionario convocare entro 30 giorni l'Assemblea dei Soci per l'elezione del nuovo Presidente. Il Presidente dimissionario rimane in carica fino all'elezione del nuovo Presidente.
6. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
7. Il Presidente in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri, salvo la convocazione del Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Art. 14 – Organo di controllo

1. L'Organo di controllo è nominato nei casi previsti dal D.Lgs 117/2017.
2. L'Organo di controllo, composto da tre membri effettivi il cui Presidente viene eletto nella prima riunione.
3. Vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.
4. Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
5. Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
6. Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità al D.lgs 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
7. I membri dell'Organo di controllo partecipano alle sedute del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.
8. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.



1.

2.

1.

2.

Art. 15 – Collegio dei Revisori dei Conti

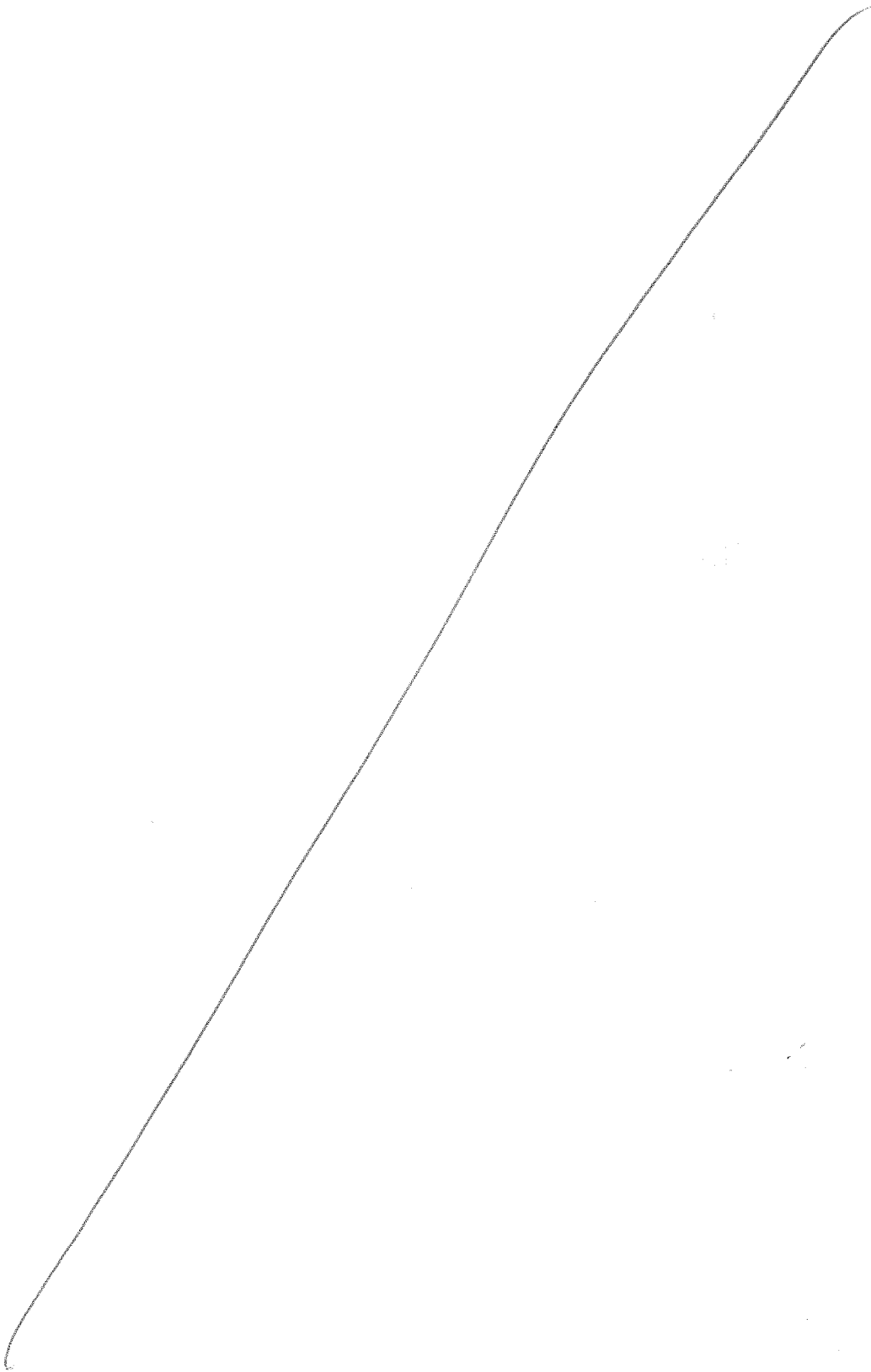
1. L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Revisori dei Conti, costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non soci e, quando la legge lo impone, tra gli iscritti del Registro dei Revisori dei Contabili.
2. Il collegio dei Revisori dei Conti:
 - Elegge tra i suoi componenti il Presidente;
 - Esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i Revisori dei Conti;
 - Agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un associato;
 - Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e, se previsto, dell'eventuale Comitato Esecutivo;
 - Non ha diritto di voto;
 - Con relazione scritta, riferisce annualmente all'assemblea la situazione amministrativa e contabile dell'organizzazione e provvede alla relativa trascrizione nell'apposito registro dei Revisori dei Conti.

Art. 16 – Collegio dei Garanti

1. L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti scelti anche tra i non aderenti.
2. Il Collegio dei Garanti:
 - Ha il compito di esaminare le controversie tra gli aderenti, tra questi e l'Organizzazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;
 - Giudica ex bono et equo senza formalità di procedure e il suo giudizio è inappellabile.

Art. 17 – Libri sociali obbligatori

1. L'associazione deve tenere:
 - Il libro degli associati;
 - Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;
 - Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, dell'Organo di Controllo, ove previsto, e di eventuali altri organi associativi.
2. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa istanza scritta da presentare nelle forme, con le modalità e nei limiti previsti in apposito regolamento che deve assicurare tempi certi e rapidi di risposta.



F
le
c

In
pa
fa
al

Pe
no

Art. 18 – Il Responsabile dei Materiali

Il Responsabile dei materiali cura, insieme ai soci che abbiano dato la propria disponibilità, la piena efficienza, funzionalità ed attivazione di tutta l'attrezzatura che risulta essere nella totale disponibilità dell'Organizzazione, comunicando tempestivamente al Presidente tutte le anomalie che possano rendere inservibile, pericoloso o comunque inaffidabile un componente dell'attrezzatura dell'Organizzazione.

Art. 19 – Assicurazione dei soci dell'Organizzazione

Per i soci che prestano attività di volontariato, viene stipulata polizza assicurativa, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi come previsto dal D.Lgs 117/2017.

Art. 20 – Scioglimento

In caso di scioglimento o estinzione dell'Organizzazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale Ufficio verrà istituito, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del terzo settore individuato in sede di Assemblea straordinaria dei soci.

Art. 21 – Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.